

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA



Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Vaiano Cremasco

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.2 del 26 gennaio 2010

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

CAPO I - Dei principi ispiratori

- ART. 1 - Principi.
- ART. 2 - Finalità ed obiettivi.
- ART. 3 - Utenti ed interventi.
- ART. 4 - Rapporti con il cittadino.

CAPO II - Disposizioni generali

- ART. 5 - Determinazione della situazione economica del richiedente.
- ART. 6 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- ART. 7 - Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente.
- ART. 8 - Case di riposo, comunità ed istituti.
- ART. 9 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente.

CAPO III - Gli interventi socio - assistenziali

- ART. 10 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali.
- ART. 11 - Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit.
- ART. 12 - Interventi di sostegno economico: criteri di erogazione.
- ART. 13 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità. Definizione.
- ART. 14 - Fornitura pasti caldi a domicilio.
- ART. 15 - Trasporto sociale.
- ART. 16 - Telesoccorso.
- ART. 17 - Soggiorni ricreativi climatici.
- ART. 18 - Ginnastica riabilitativa a domicilio.

CAPO IV - Del Procedimento

- ART. 19 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali.
- ART. 20 - Procedimento per l'accesso.
- ART. 21 - Istruttoria.
- ART. 22 - Decisione.
- ART. 23 - Controlli e revoca dei benefici.
- ART. 24 - Casi eccezionali ed urgenti.
- ART. 25 - Norme di rinvio.
- ART. 26 - Entrata in vigore.

ART. 1 - Principi.

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Vaiano Cremasco tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n.328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalle Leggi Regionali della Lombardia. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale.

2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Vaiano Cremasco si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- f) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni.

ART. 2 - Finalità ed obiettivi.

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.P.R. n.267 del 2000, dalla Legge n.328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi dell'efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture, finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto dei cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;
- c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi.

ART. 3 - Utenti ed interventi.

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Vaiano Cremasco che versino in condizioni di disagio e a rischio sociale e di emarginazione.

2. Le modalità attuative per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e i criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di

competenza dell'assistente sociale e possono riguardare, a seconda della tipologia delle prestazioni:

- l'area economica personale;
- l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.);
- la situazione abitativa.

ART. 4 - Rapporti con il cittadino.

1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari-assistenziali può rivolgersi al presidio socio-sanitario di appartenenza, ai presidi e/o agli Uffici Comunali competenti.
2. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari/sociali/assistenziali è assicurata a livello dell'ambito distrettuale. I servizi di assistenza sociale del Comune di Vaiano Cremasco e dell'Azienda Sanitaria Locale garantiscono, in ambito distrettuale, la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni.
3. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso l'ufficio dei servizi sociali. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti e/o non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite domiciliari o presso le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.

CAPO II - Disposizioni generali

ART. 5 - Determinazione della situazione economica del richiedente.

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art.2, comma 2, del D. Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 DPR n.223/89) e le persone fiscalmente a carico.

ART. 6 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D. Lgs. 31.03.1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente.

1. In via di principio e come criterio operativo, l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato al sostenimento o alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti (art. 433 e ss. Cod. Civ.) al costo sostenuto dall'Ente Pubblico qualora previsto per la singola specifica prestazione e/o servizio. Nell'individuazione del diritto alle prestazioni si tiene, pertanto, conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare di:

- figli;
- nipoti in linea retta;
- genitori;
- fratelli e sorelle;
- generi e nuore;
- suocero e suocera.

ART. 8 - Case di riposo, comunità ed istituti.

1. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito, fatte salve le spese personali pari ad un quinto dell'importo della pensione minima INPS, nonché con i propri beni mobili e immobili.

2. Qualora il cittadino richiedente prestazioni e servizi si rifiuti di presentare la necessaria documentazione ai fini della determinazione della propria situazione economica, potrà usufruire dei servizi, ma non beneficiare di alcuna riduzione sul costo od esonero dal pagamento degli stessi.

ART. 9 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente.

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente le seguenti tre fattispecie:

a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero;

b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo di euro 15.000,00. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, ai fini del presente regolamento.

2. Coloro i quali richiedano all'Ente un'integrazione o un anticipo per la copertura del costo di una retta di ricovero sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rifondere al Comune eventuali somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi di altra natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (anche qualora sia titolare di una quota parte).

3. Per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o in istituti di ricovero per non autosufficienti gli interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, ecc.), liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.

4. Di norma non sono accolte le richieste di integrazione e di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o a ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo vi sia uno specifico progetto di tutela.

CAPO III - Gli interventi socio-assistenziali

ART. 10 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali.

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare, nonché mediante servizi

sostitutivi.

2. Gli interventi socio-assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona e delle sue convinzioni personali.

3. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali si predispone il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo delle risorse utili e reperibili presenti nel territorio.

4. Gli interventi possono consistere in:

a) Interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà, derivanti da fondi comunali, regionali o di altri enti, qualora stanziati per specifici obiettivi, es. contributi regionali per persone non autosufficienti assistite a domicilio, per sostenere il costo dell'affitto, contributi economici per riscaldamento domestico, ecc.;

b) Interventi a favore delle persone anziane e disabili di supporto e a domicilio, quali assistenza presso l'abitazione, fornitura pasti caldi; servizio di telesoccorso e telecontrollo, servizi di accompagnamento, ecc.;

c) Misure di tutela dei diritti del minore;

d) Centri diurni;

e) Realizzazione di soggiorni ricreativi per anziani.

ART. 11 - Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit.

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali. I gruppi o associazioni di volontariato, legalmente riconosciuti, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

ART. 12 - Interventi di sostegno economico: criteri di erogazione.

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere: continuativo, temporaneo oppure straordinario.

A) Assistenza economica continuativa

A1. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini, soli o in coppia, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- residenti nel Comune di Vaiano Cremasco;
- anziani ultrasessantacinquenni;
- persone con invalidità civile riconosciuta superiore al 66% o con la sola pensione (o assegno) di invalidità;
- persone interdette e/o soggette a tutela;
- nuclei in presenza di figli minori a rischio e/o con elevato disagio familiare e sociale.

A2. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico dall'assistente sociale e deve contenere: la definizione degli obiettivi, la finalizzazione degli interventi, l'ammontare della somma mensile da erogare e le verifiche dell'evoluzione socio-economica del progetto stesso nei limiti di stanziamento del bilancio.

B) Assistenza economica temporanea di emergenza

B1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea di emergenza cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro (es. a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio, ecc.).

B2. L'intervento economico, fino a un massimo di € 250,00 è assegnabile ai cittadini residenti nel Comune di Vaiano Cremasco, che nell'anno di riferimento sono colpite da crisi occupazionale.

I benefici economici avranno di norma una durata massima di mesi tre (eventualmente rinnovabili in presenza di gravi motivi) e verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

E' motivo di interruzione il miglioramento della situazione economica del beneficiario.

B3. I benefici economici in oggetto potranno essere usufruiti:

- a) per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati;
- b) per il pagamento di rette comunali o bollette delle utenze domestiche;
- c) per spese sanitarie valutate di volta in volta dall'assistente sociale.

B4. Possono presentare domanda per i benefici economici le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che siano residenti nel Comune di Vaiano Cremasco alla data di presentazione della domanda ;
- b) che abbiano perso il lavoro regolare, non per causa propria, da almeno 3 mesi e non oltre i 12 mesi precedenti;
- c) che siano in possesso della cittadinanza italiana o stranieri in possesso del regolare permesso di soggiorno;
- d) che abbiano subito una riduzione oraria forzata da parte del datore di lavoro con conseguente variazione del contratto di lavoro.

B5. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia;
- b) lettera di licenziamento dell'Azienda indicante la ragione della chiusura del rapporto di lavoro;
- c) contratto di lavoro ed eventuale contratto di lavoro con la riduzione oraria applicata.

C) Assistenza economica straordinaria

C1. L'assistenza economica straordinaria, assegnabile ai cittadini residenti nel Comune di Vaiano Cremasco, è un intervento *una tantum* rivolto a nuclei familiari o persone sole per far fronte a gravi situazioni di bisogno riguardanti il pagamento delle utenze domestiche (luce, gas, acqua, affitto, ecc). La richiesta dell'intervento deve essere debitamente motivata e documentata.

C2. L'importo è calcolato in base all'esigenza, ma non potrà superare i € 300,00 (trecento euro) complessivi e non potrà essere erogato più di due volte all'anno per il

medesimo nucleo familiare.

ART. 13 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità

Definizione.

1. Il servizio di assistenza domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato, di cui dispone il servizio sociale, per favorire la permanenza al proprio domicilio, degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria.

2. Il ruolo dell'Ente Locale è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; di dare consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; di verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche i caregivers nel compito di cura, agevolandone l'esplicazione e il reperimento di risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo della cura, ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere, qualora necessario, di risorse esterne alla rete familiare.

3. Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato (Operatori Socio Sanitari, Educatori, ecc.).

4. Le prestazioni sanitarie a domicilio vengono realizzate dall'Azienda Sanitaria Locale, anche attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.).

Obiettivi dell'assistenza domiciliare

Gli obiettivi sono fondamentalmente i seguenti:

- Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
- Mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;
- Prevenire e rimuovere situazioni di solitudine, di emarginazione e i rischi che l'istituzionalizzazione può comportare;
- Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- Favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;
- Coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio, e la rete sociale e familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.

Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere particolari difficoltà, superate le quali, il servizio cessa, con eccezione per i casi, in particolare cronici, in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo quindi, carattere di stabilità.

Destinatari

Il servizio domiciliare è rivolto ai soggetti in condizione di bisogno e in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.

I destinatari possono essere:

- **Autosufficienti:** persone in grado di gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o vicini, la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti. Il servizio è dato nei momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche.
- **Parzialmente autosufficienti:** persone che sanno gestire in modo parziale la propria salute ed abbisognano di un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali.

➤ **Non autosufficienti e/o a rischio di ricovero:** persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, ed esposte all'eventualità di un ricovero in struttura protetta o bisognose di assistenza continua ma che hanno una rete di supporto familiare e/o sociale.

Accesso al servizio

L'accesso al servizio di assistenza sociale domiciliare avviene previa valutazione complessiva dell'Assistente Sociale, prendendo in considerazione il contesto familiare, economico, abitativo e sociale secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- Assenza di rete familiare, parentale o altro supporto all'utente;
- Presenza di altre persone anziane, con handicap o con problematiche sociali all'interno del nucleo familiare;
- Valutazione di singoli o nuclei familiari con il reddito complessivo nelle fasce più basse ISEE;
- Incapacità di gestione di sé o del nucleo familiare, pur in assenza di difficoltà economiche;
- Carenze igienico ambientali;
- Aiuto nella somministrazione dei farmaci.

Prestazioni

Il servizio è composto da distinte attività, coordinate unitariamente per il raggiungimento delle finalità suesposte.

Le prestazioni di aiuto domiciliare, relative ai bisogni personali dell'utente, possono essere:

- Assistenza all'igiene e cura della persona;
- Supporto ed educazione del caregiver;
- Assistenza domestica;
- Accompagnamento per mobilità esterna e piccole commissioni.

L'Assistente Sociale relaziona periodicamente all'Assessore ai Servizi Sociali in merito al funzionamento del servizio.

Criteri di valutazione della situazione economica ai fini della contribuzione alla spesa del servizio domiciliare

Per accedere al servizio di assistenza domiciliare, quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n.109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, gli utenti del Servizio sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso, in base alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento. Si rinvia, inoltre, a quanto prevede la normativa, in termini di civilmente obbligati.

La situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (**I.S.E.E.**).

ART. 14 - Fornitura pasti caldi a domicilio.

1. Il Comune, anche attraverso convenzioni con apposite ditte di ristorazione o altri Enti idonei, può fornire e distribuire a domicilio pasti caldi a coloro che per varie ragioni sono temporaneamente impossibilitati a muoversi o sono incapaci a prepararsi sufficienti ed equilibrati pasti. L'obiettivo è facilitare la permanenza nella propria abitazione e favorire una dieta equilibrata.

2. E' necessario segnalare la propria condizione ai Servizi Sociali del Comune di Vaiano Cremasco, i quali valuteranno la necessità e autorizzeranno l'erogazione del servizio. L'utente è tenuto a segnalare ogni eventuale disturbo o intolleranza alimentare, attraverso certificati medici in carta semplice, all'Ufficio il quale ne terrà conto nella distribuzione del pasto.

3. Il pasto viene fornito dal personale addetto all'assistenza, o comunque incaricato, con appositi contenitori termici sigillati ermeticamente e a temperatura adeguata secondo le norme H.A.C.C.P.

ART. 15 - Trasporto sociale

Il Comune offre la possibilità di usufruire del servizio di trasporto, gestito dall'AUSER, a persone anziane ed a soggetti riconosciuti invalidi civili almeno al 66% per effettuare:

- Prelievo di sangue;
- Fisioterapia;
- Visite mediche specialistiche;
- Terapie.

Situazioni diverse da quelle citate saranno di volta in volta valutate dall'Assessore ai Servizi Sociali assieme all'Assistente Sociale.

I suddetti destinatari possono accedere al servizio previa prenotazione all'AUSER (almeno 7 giorni prima).

Il servizio viene svolto dai volontari AUSER in orari concordati con l'utenza.

Le corse vengono effettuate solo verso Crema e Ripalta Cremasca.

Per quanto concerne il trasporto delle persone disabili presso il centro socio-educativo (CSE) di Crema non verrà chiesto nessun contributo.

Art. 16 - Telesoccorso: obiettivi e finalità.

1. Il servizio di telesoccorso è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e.

2. La domanda di attivazione del servizio di telesoccorso deve essere presentata dall'interessato/a su apposito modulo disposto dall'Amministrazione Comunale.

3. Tale domanda deve essere presentata all'Assistente Sociale la quale avrà il compito di accertarsi delle effettive condizioni del richiedente.

4. L'apparecchio rimane di proprietà comunale, viene dato in comodato d'uso gratuito e dovrà essere restituito in caso di cessato utilizzo.

ART. 17 - Soggiorni ricreativi climatici.

1. Il soggiorno climatico per anziani è un servizio di prevenzione e di recupero psico-fisico, nonché occasione di attività, di incontro e di svago, che viene offerto a tutti i cittadini anziani o pensionati, residenti nel Comune di Vaiano Cremasco, che abbiano compiuto 60 anni, in condizioni di autosufficienza psico-motoria.

2. I cittadini interessati devono presentare richiesta presso l'Amministrazione Comunale nei tempi stabiliti annualmente da apposito bando.

3. Su presentazione del modello I.S.E.E. verrà determinato il corrispettivo contributo.

ART. 18 - Ginnastica riabilitativa a domicilio.

1. La ginnastica riabilitativa a domicilio è un servizio di recupero psico-fisico rivolto agli anziani invalidi e ai disabili.

2. I cittadini interessati devono presentare richiesta presso l'Amministrazione Comunale nei tempi stabiliti annualmente da apposito bando.

3. Su presentazione del modello I.S.E.E. verrà determinato il corrispettivo contributo.

ART. 19 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali.

1. L'iniziativa della richiesta delle prestazioni sociali è riservata ai cittadini interessati o, nell'impossibilità di questi, a un familiare.
2. La domanda deve essere presentata, in ogni caso, al Comune di Vaiano Cremasco presso gli uffici preposti individuati dall'Ente Locale.
3. L'iniziativa può essere assunta dal Comune nei casi di particolare necessità ed urgenza e/o nelle situazioni d'impedimento dell'interessato o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.

ART. 20 - Procedimento per l'accesso.

1. La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata, in forma scritta, al Comune di Vaiano Cremasco, utilizzando gli appositi stampati, (allegati B/C).
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione e/o atto di notorietà.
3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento, del responsabile del procedimento, nonché dell'esito finale dello stesso.
6. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali previa informazione.

ART. 21 - Istruttoria.

1. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria.
2. La documentazione obbligatoria mancante dovrà comunque essere prodotta entro i successivi 15 giorni. Eventuale ulteriore documentazione, richiesta da parte dell'ufficio per una adeguata istruzione della pratica, dovrà essere prodotta entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, previsti, rispettivamente, per la presentazione di una domanda completa di tutta la documentazione obbligatoria, nonché per la presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, salvo gravi e/o giustificati impedimenti, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.
3. L'assistente sociale cura l'istruttoria della pratica, attua le visite a domicilio che ritiene necessarie ai fini della stessa, redige, se necessario, una relazione di valutazione corredata eventualmente dal progetto d'intervento e da una conseguente proposta.

ART. 22 - Decisione.

1. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:
 - a) In caso d'accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;
 - b) In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
2. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato di norma per iscritto agli interessati.
3. I provvedimenti definitivi emessi dalle competenti strutture comunali potranno essere impugnati secondo le disposizioni vigenti.

4. Gli interventi sono stabiliti nei limiti delle risorse messe a disposizione per le diverse finalità dall'Amministrazione Comunale in sede di programmazione fino ad esaurimento.
5. Per quanto concerne le prestazioni di servizi a domicilio (es. assistenza domiciliare, servizio pasti, ecc.), fatta salva la disponibilità di bilancio, possono essere previste liste d'attesa per i richiedenti qualora il monte orario degli operatori professionali risulti al completo e non siano effettuabili ulteriori razionalizzazioni delle risorse. In tali casi sarà data precedenza ai cittadini che presentino situazione di maggiore gravità e/o minore rete familiare di sostegno. A parità di gravità verrà seguito l'ordine cronologico della presentazione della domanda.
6. Il servizio e la presa in carico del caso possono essere sospesi, chiusi o archiviati su richiesta dell'utente e/o su motivata valutazione del servizio sociale professionale.

ART. 23 - Controlli e revoca dei benefici.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare opportuni controlli avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (ufficio anagrafe, polizia locale, ufficio tributi, ecc) o attivando convenzioni o protocolli con la Guardia di Finanza.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Applica quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

ART. 24 - Casi eccezionali ed urgenti.

Particolari casi eccezionali ed urgenti che non rientrano nelle fattispecie contemplate dal presente regolamento, segnalati dall'Assistente Sociale, verranno valutati dalla Giunta Comunale.

ART. 25 - Norme di rinvio.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

ART. 26 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicate.

